



COMUNE DI SELARGIUS

Città Metropolitana di Cagliari

CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA PER L'ACCESSO AI POSTI RISERVATI NEI NIDI DI VIA EINAUDI, VIA MONTE SERPEDDI' E VIA GALLURA

Destinatari del servizio

Possono accedere alla graduatoria per l'accesso ai posti riservati nei nidi d'infanzia di via Einaudi, via Monte Serpeddi e via Gallura:

- i minori, di età compresa tra i tre mesi e i tre anni residenti nel Comune di Selargius;
- i minori anche non residenti nel Comune di Selargius di cui almeno un genitore risulti dipendente a tempo indeterminato del Comune di Selargius al momento della richiesta.

Situazioni che danno diritto di precedenza

- Situazione di particolare disagio segnalate con apposita relazione dal Servizio Sociale entro la data di presentazione delle richieste;
- Minore già frequentante nell'anno precedente;

Situazioni che danno diritto a punteggio:

Situazione familiare

	Punteggio da attribuire
Presenza nel nucleo familiare di persone con handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della Legge 104/92	2
Minore appartenente a famiglia monoparentale (<i>vedere nota 1</i>)	4
Per ogni ulteriore minore a carico, oltre il bambino interessato, di età da 0 a 10 anni	2
Per ogni genitore studente con obbligo di frequenza certificato	4

Situazione lavorativa

	Punteggio da attribuire
Per ciascun genitore impegnato in attività lavorativa a tempo pieno (<i>minimo 36 ore settimanali</i>)	4
Per ciascun genitore impegnato in attività lavorativa part time (<i>inferiore a 36 ore settimanali</i>)	3
Per ciascun genitore pendolare (*)	1
Per ogni genitore emigrato per lavoro nella penisola (<i>punteggio da attribuire in alternativa a quello per la pendolarità</i>)	2
Per ogni genitore dipendente del Comune di Selargius	3

(*) *Per pendolare si intende chi presta la propria attività lavorativa in un comune diverso da quello di residenza.*

Situazione economica

Si prevede l'utilizzo dell'ISEE del nucleo familiare rilasciato dall'INPS a seguito di presentazione della Dichiarazione sostitutiva Unica (D.S.U.) ai sensi dell'articolo 7 del D.P.C.M. n. 159/2013. L'indicatore che verrà preso a riferimento è quello del minore relativamente al quale è stato richiesto il beneficio. Qualora non venga dichiarato l'ISEE, sarà considerato l'ISEE massimo:

Da	A	Punteggio da attribuire
€ 0,00	€ 4.500,00	6
€ 4.500,01	€ 7.500,00	5
€ 7.500,01	€ 12.500,00	4
€ 12.500,01	€ 17.500,00	3
€ 17.500,01	€ 20.000,00	2
€ 20.000,01	€ 25.000,00	1
€ oltre 25.000,01		0

A parità di punteggio si prenderà in considerazione l'ISEE più basso.

Importo retta nel caso di famiglie con più figli

In caso di 2° figlio o successivo al 2° frequentanti il nido nello stesso anno educativo la retta relativa al 2° figlio e a quello successivo viene ridotta del 50%

Situazioni che impediscono l'accesso in qualità di riservatari ai nidi comunali

Il minore non residente nel territorio selargino non può accedere al nido in qualità di riservatario salvo che almeno un genitore sia dipendente a tempo indeterminato del Comune di Selargius.

In caso di trasferimento di residenza in un altro Comune nel corso dell'anno educativo, il minore può continuare la frequenza come riservatario, ma non ha diritto alla riserva del posto nell'anno successivo.

Retta

In caso di ammissione alla frequenza di uno dei nidi la retta è dovuta:

- per tutti gli undici mesi dell'anno educativo (settembre - luglio), salvo eventuali dimissioni da presentare per iscritto tramite pec o a mano direttamente all'Ufficio Amministrativo dei servizi sociali dell'Area 1 o all'Ufficio Protocollo del Comune. In tal caso la retta dovrà essere corrisposta al 50% se le dimissioni vengono presentate entro i primi 10 giorni del mese e per intero se le stesse vengono presentate dall'11° giorno in poi;
- per l'intero mese di settembre anche se la frequenza non inizia il primo giorno utile del mese;
- per l'intero mese qualora il bimbo inizi la frequenza entro il 15° giorno del mese e al 50% qualora inizi la frequenza dal 16° giorno del mese nei casi di inserimento successivo al mese di settembre (*nuovi inserimenti dovuti a dimissioni durante l'anno educativo*);
- anche in caso di assenza del minore per malattia salvo nel caso di malattia per l'intero mese opportunamente documentata e comunicata per iscritto al Comune tramite il protocollo, nel qual caso la retta dovrà essere corrisposta al 50%.

Il pagamento della retta dovuta dovrà avvenire entro la fine del mese precedente (*per esempio la retta dovuta per il mese di settembre deve essere pagata entro il 31 agosto del mese precedente*).

Nel caso di morosità prolungata per un bimestre consegue dopo solleciti diretti la perdita del diritto di frequenza ed il recupero coatto del credito.

Nota n° 1)

Per minore appartenente a famiglia monoparentale si intendono i seguenti casi:

- figlio riconosciuto da un solo genitore (tranne se convivente in nucleo familiare dove è presente il coniuge o il convivente del genitore);
- figlio orfano di un genitore (tranne se convivente in nucleo familiare dove è presente il coniuge o il convivente del genitore);
- casi di separazione giudiziale e/o divorzio nel cui dispositivo di sentenza sia prevista la limitazione della potestà genitoriale di uno dei genitori oppure nel caso in cui la “responsabilità genitoriale” non sia di fatto esercitata da uno dei genitori (con onere del richiedente di dimostrare, mediante certificazione di atto notorio, suscettibile degli opportuni controlli, l’assenza di un rapporto continuativo e di cura verso il minore da parte dell’altro genitore);
- famiglie nelle quali uno dei genitori sia residente o domiciliato per lavoro all’estero (da documentare);
- separazioni di fatto (con onere del richiedente di dimostrare, mediante certificazione di atto notorio, suscettibile degli opportuni controlli, il mancato esercizio della “responsabilità genitoriale” e quindi l’assenza di un rapporto continuativo e di cura verso il minore da parte dell’altro genitore);
- figlio riconosciuto da entrambi i genitori non conviventi e non coniugati nel caso di mancato esercizio della responsabilità genitoriale di uno dei genitori (con onere del richiedente di dimostrare, mediante certificazione di atto notorio, suscettibile degli opportuni controlli, il mancato esercizio della “responsabilità genitoriale” e quindi l’assenza di un rapporto continuativo e di cura verso il minore da parte dell’altro genitore);
- casi diversi dai precedenti nei quali sia presente un provvedimento del tribunale limitativo della potestà genitoriale di uno dei genitori;
- altre situazioni particolari non previste dal presente elenco ma ascrivibili al concetto di monoparentalità che l’amministrazione comunale si riserva di valutare caso per caso, con onere del richiedente di dimostrarle, mediante certificazione di atto notorio e suscettibili degli opportuni controlli.

Non è considerata monoparentale la famiglia nella quale i genitori, pur essendo regolarmente sposati, abbiano due diverse residenze. Neanche lo stato di divorzio o separazione o lo stato di genitori non coniugati e non conviventi sono condizioni per il riconoscimento dello stato di monoparentalità a meno che non si attesti mediante compilazione di atto notorio che uno dei due genitori di fatto non esercita alcuna responsabilità genitoriale (es. non vede il bambino, non frequenta l’abitazione del bambino, non ha un rapporto continuativo di cura con il bambino ecc.). Inoltre se il bambino riconosciuto da un solo genitore o orfano di un genitore convive in un nucleo familiare dove è presente il coniuge o il convivente del genitore esistente, non può essere considerato appartenente a nucleo monoparentale.

